

Angela Santangelo Cordani

Il parroco e la parrocchia nel sistema medievale dei benefici ecclesiastici

(a proposito di Brigitte Basdevant-Gaudemet, *L'évêque, le prêtre et la paroisse au Moyen Âge (VIe-XIIIe siècle)*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2023)

*The parish priest and the parish in the medieval system
of ecclesiastical benefits*

*(about Brigitte Basdevant-Gaudemet, *L'évêque, le prêtre et la paroisse au Moyen Âge (VIe-XIIIe siècle)*, Paris, Les Éditions du Cerf, 2023)*

ABSTRACT : The ecclesiastical heritage, initially concentrated in the hands of the bishop, starting from the barbarian age had begun to be divided between parishes and monastic communities, which over time became subjects of right. In a rural economy it soon became natural to link immovable property to an ecclesiastical function, the income of which was intended to support the holder of the office: the property remained of the Church, but the ecclesiastic was entitled to full enjoyment. The theme of the relationships between the parish priest and the ordinary and between the parish priest and the community of the faithful is reconstructed in the recent volume of Brigitte Basdevant-Gaudemet, starting from the Church of the first centuries, up to the IV Lateran Council of 1215 which will mark the end of an era and a turning point towards a new âge characterized by the apogee of papal omnipotence.

KEYWORDS: Ecclesiastical Benefits, Middle Ages, Parish Priest.

Il ruolo della parrocchia nell'ambito dell'organizzazione ecclesiastica medievale è l'oggetto della brillante e appassionata monografia di Brigitte Basdevant-Gaudemet, professore emerito all'Université Paris-Saclay.

È il tema dei rapporti tra il parroco e l'ordinario e tra la parrocchia e la comunità dei fedeli ad essere ricostruito, nella sua plurisecolare evoluzione, con mirabile rigore e approfondito scavo nelle fonti, specialmente conciliari, a partire dalla Chiesa dei primi secoli, fino al IV Concilio Lateranense del 1215 che segnerà la fine di un'epoca e una fase di svolta verso una nuova era caratterizzata dall'apogeo dell'onnipotenza pontificia.

Concentrato in un primo tempo nelle mani del vescovo, il patrimonio ecclesiastico, a partire dall'età barbarica, iniziò ad essere frazionato tra le parrocchie e le comunità monastiche, divenute nel tempo soggetti di diritto¹.

¹ Accanto allo studio basilare di G. Le Bras, *Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médiévale, in Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours*, 12, Tournai 1959, pp. 282 ss., per un approfondimento della materia dei benefici in età medievale sono imprescindibili anche i contributi di P. Hinschius, *System des Katholischen Kirchenrechts*, Berlin 1869-97, 6 voll.; A. Galante, *Il beneficio ecclesiastico*, Milano 1895; H. Stutz, *Geschichte des Kirchlichen Benefizialwesens*, Berlin 1895; S. de Gennaro, *Parrocchia e beneficio nel medioevo*, S. Maria C.V. 1913; G. Mollat, *Bénéfices ecclésiastiques*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques en Occident*, VII, Paris 1934, coll. 1237-1270; ID., *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*, 1. *Le régime de droit commun, des origines au Concordat de Vienne*, in *DDC*, II, Paris 1937, coll. 406-449 (in specie coll. 407-436); ID., *Bénéficiers*; 1. *Des origines à 1448*, in *DDC*, II, Paris 1937, coll. 735-742. Affrontano profili connessi al sistema beneficiale pure J. Ellul, *Storia delle istituzioni*, II, *Il medioevo*, Milano 1976, pp. 152 ss.; J. Gaudemet, *Le gouvernement de l'Eglise à l'époque classique*. II partie: *Le gouvernement local*, in *Histoire du droit et des institutions de l'Eglise occidentale*, VIII/2, Paris 1979, *passim*; G. Chittolini, *Note sui benefici rurali nell'Italia Padana*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV): atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981)*, 1, Roma 1984, pp. 415-468; R. Wright, *The Church and English Crown: 1305-1334*, Toronto 1980; M. Begou-Davia, *L'interventionisme bénéficial et la papauté au XIII siècle*, Paris 1997; O. Condorelli, *Unum corpus, diversa capita: modelli di organizzazione e cura pastorale per una varietas ecclesiarum, secoli XI-XV*, Roma 2002; ID., *Principio elettivo, consenso, rappresentanza: itinerari canonistici su elezioni episcopali, provvisori papali e dottrine sulla potestà sacra da Graziano al tempo della crisi conciliare (secoli XII-XV)*, Roma 2003. Con particolare riguardo al sistema attuato dal papato avignonese si consulti G. Mollat, *Les papes d'Avignon (1305-1378)*, Paris 1920, ID., *La collation des bénéfices ecclésiastiques à l'époque des papes d'Avignon (1305-1378). Introduzione alle Lettres communes de Jean XXII*, Paris 1921, L. Caillet, *La papauté et l'Eglise de France. La politique bénéficiaire du pape Jean XXII en France (1316-1334)*, Paris 1974, B. Guillemain, *Les papes d'Avignon et la «cura animarum» en Italie*, in *Pievi e parrocchie, cit.*, pp. 197-214, nonché T. Schmidt, *Benefizialpolitik im Spiegel päpstlicher Supplikenregister von Clemens VI bis Urban V*, in *Le fonctionnement administratif de la Papauté d'Avignon, cit.*, pp. 351-369. Benché riferito ad un periodo successivo offre dati interessanti anche per il medioevo A. Prosperi, *'Dominus beneficiorum': il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli stati italiani tra '400 e '500*, in *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma*,

In un'economia di tipo rurale divenne ben presto naturale legare ad una funzione ecclesiastica un bene immobile il cui reddito era destinato a servire al sostentamento del titolare della carica: il bene rimaneva di proprietà della Chiesa, ma all'ecclesiastico spettava il pieno godimento.

In questa tendenza ad assegnare ai redditi una destinazione e ad individualizzare i ruoli all'interno delle istituzioni religiose, i concetti di funzione e di dotazione apparvero subito connessi: la regola applicata era quella del *beneficium propter officium*, cioè della subordinazione dei beni alle funzioni di cui solo la gerarchia poteva disporre, garantendo la dignità dello spirituale e asservendo ad esso il temporale. Pur legata all'*officium* a filo doppio, la massa dei beni non si confondeva con la carica, ma conservava la sua identità e la sua autonomia di patrimonio che sosteneva un ecclesiastico senza divenire di sua proprietà: ciò significava riconoscere la personalità del beneficio, cui il diritto canonico accordava tutta la capacità economica di una persona.

La vacanza della parrocchia rappresentava la *conditio sine qua non* in vista dell'assegnazione della carica². Ogni eventuale concessione anteriore sarebbe stata nulla e come tale priva di valore e di efficacia, tali e tanti erano i divieti previsti dal diritto canonico che escludevano l'occupazione di uffici il cui titolare non fosse venuto meno per morte, incapacità sopravvenuta o legittima rinuncia³.

Bologna 1984, pp. 51-86. Tra i contributi più recenti si segnalano N. Lemaitre (cur.), *Histoire des curés*, Paris 2002; C. Delaplace (cur.), *Aux origines de la paroisse rurale en Gaule méridionale, IV^e-IX^e siècles*, Paris 2005; C. Ciccopiedi, *Diocesi e riforme nel Medioevo. Orientamenti ecclesiastici e religiosi dei vescovi nel Piemonte dei secoli X e XI*, Torino 2012; A. Bonzon, Ph. Guignet, M. Venard (curr.), *La paroisse urbaine du Moyen Âge à nos jours*, Paris 2014; G. Combalbert, «Sauf le droit épiscopal». *Evêques, paroisses et société dans la province ecclésiastique de Rouen (X^e-milieu du XIII^e siècle)*, Caen 2021. Mi permetto da ultimo di richiamare A. Santangelo Cordani, *La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV*, Milano 2001, pp. 417 ss., e *Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l'amministrazione della Chiesa nel diritto canonico classico tra legislazione, giurisprudenza e scienza del diritto*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur, Bd. 2: Öffentliches Recht (herausgegeben von F. Roumy, M. Schmoeckel, O. Condorelli)*, Köln Weimar Wien 2011, pp. 397-422.

² Sul punto G. Le Bras, *Institutions ecclésiastiques*, cit., pp. 288-289. Cfr. anche S. de Gennaro, *Parrocchia e beneficio nel medioevo*, cit., pp. 144-149 e 255-260. La reggenza interinale delle parrocchie era generalmente affidata dal vescovo ad un sacerdote cui veniva attribuita una parte dei frutti del beneficio; talvolta, però, durante la vacanza, si preferiva assegnare il beneficio in commenda: *ibidem*, pp. 145-146. Nell'ipotesi invece di vacanza episcopale, l'amministrazione della diocesi competeva al capitolo che agiva collegialmente o per mezzo di delegati: G. Le Bras, *Institutions ecclésiastiques*, cit., p. 338.

³ Tali disposizioni si ritrovano sia nel *Decretum* (C.2 q.1 c.7, C.7 q.1 c.5, 10, 40, 41), sia nel *Liber Extra* e nel *Liber Sextus* che vi consacrarono un intero titolo «*De concessione praebendae et ecclesiae non vacantis*» (X 3.8; VI. 3.7), sia ancora in specifiche norme emanate da Giovanni XXII e raccolte nelle sue *Extravagantes* (*Extrav. Jo. XXII. 4*).

Alessandro III, con la decretale *Nulla ecclesiastica ministeria* (X 3.8.2), emanata nel III Concilio del Laterano del 1179, aveva vietato non solo il conferimento di una parrocchia o di altra dignità prima della vacanza, ma pure la semplice promessa di uffici non ancora disponibili⁴, confermando questo indirizzo nella successiva decretale *Relatum*, confluita anch'essa – immediatamente di seguito – nel *Liber Extra*⁵. Bonifacio VIII aveva a sua volta sancito che «promissiones easdem, et alias quascunque, sub quovis modo aut forma verborum de cetero faciendas, per quas directe vel indirecte aperiri via valeat ad beneficia vacatura, auctoritate apostolica penitus reprobamus et omnino viribus vacuumus, decernentes, per eas vel ipsarum aliquam ad providendum alicui nullum deinceps quomodolibet obligari»⁶: concedere o promettere una parrocchia non vacante (come qualunque altro beneficio ecclesiastico non ancora disponibile) avrebbe, in buona sostanza, facilmente finito col suscitare nell'aspirante successore sentimenti non propriamente edificanti nei confronti del curato ancora in vita e in carica, che si riteneva del tutto sconveniente solleticare e fomentare.

Il diritto canonico aveva individuato poche ma precise condizioni di accesso alle parrocchie, riguardanti sia la persona dell'aspirante, che la sua posizione nella Chiesa, cui potevano aggiungersi qualità ulteriori previste dall'atto di fondazione o da consuetudini locali.

Per il governo di una chiesa parrocchiale il III Concilio del Laterano aveva imposto il compimento dei venticinque anni⁷, oltre al requisito essenziale di una

⁴ La decretale stabiliva infatti che «Nulla ecclesiastica ministeria, seu etiam beneficia vel ecclesiae tribuantur alicui seu promittantur antequam vacent, ne desiderare quis mortem proximi videatur, in cuius locum et beneficium se crediderit successorum».

⁵ X 3.8.3. Alessandro III aveva scritto all'arcivescovo di York: «Relatum est auribus nostris, quod quidam clerici in beneficiis ecclesiasticis C. vel CC. marcarum redditus possidentes, et proponentes primas vacantes ecclesias a monachis vel canonicis vel aliis ius patronatus habentibus sibi fuisse promissas, ne in illis, quum vacant, instituantur alii, vocem appellationis emittunt, ut interim arte aliqua propositum suum valeant adimplere. Consultationi tuae taliter respondemus, quod, quum in Lateranensi concilio promissiones factae de ecclesiis non vacantibus sint cassatae, praetextu appellationis eorum, qui iam dictis promissionibus innituntur, omitti non debet, quin ecclesiae, quum vacaverint, de personis idoneis ordinentur».

⁶ VI 3.7.2.

⁷ Tale età sarà abbassata a ventidue da Martino V: G. Mollat, *Bénéficiers*, cit., col. 735. Le disposizioni del terzo Concilio del Laterano confluirono nel *Liber Extra* (X 1.6.7: «statuimus ut nullus in episcopum eligatur, nisi quia iam trigesimum annum aetatis exegerit»; «inferiora etiam ministeria, ut puta decanatum, archidiaconatum, et alia quae curam animarum habent annexam, nullus omnino suscipiat, sed nec parochialis ecclesiae regimen, nisi qui iam

cultura adeguata all'esercizio della funzione e al non marginale profilo di una conveniente moralità.

La cura d'anime richiedeva inoltre il conseguimento degli ordini sacri⁸, un presupposto che poteva anche non essere soddisfatto nel momento esatto dell'assegnazione della carica, purché la consacrazione arrivasse entro un termine che la decretale *Licet canon* di Bonifacio VIII aveva fissato in un anno, pena la perdita del beneficio⁹.

Anche la condizione sociale dell'aspirante poneva qualche difficoltà, poiché si esigeva, almeno in linea di principio, la nascita legittima¹⁰, se pure, con grande facilità e larghezza, si accordavano dispense volte a cancellare la macchia dell'origine, per sentimenti di *pietas* e di misericordia.

Come illustra nel dettaglio il volume di Brigitte Basdevant-Gaudemet, generalmente era il vescovo ad assegnare i benefici minori della sua diocesi, secondo quanto previsto dai canoni che avevano recepito una prassi plurisecolare, posto che «la réalité d'une vie paroissiale a existé avant d'être réglementée»¹¹; tuttavia ogni generalizzazione sarebbe fuori luogo, per il ruolo affatto secondario rivestito dagli statuti e delle consuetudini locali.

La collazione delle parrocchie ad opera degli ordinari veniva notificata con documento scritto, in forma esecutiva e indicante la qualità del collatore e del beneficiario, la causa della vacanza e il luogo di collocazione. L'investito prestava giuramento di fedeltà nelle mani del suo benefattore, cui si legava in un rapporto di obbedienza filiale (che non era asservimento), in grado di garantire al curato protezione contro ogni tentativo di interferenza laica abusiva e indipendenza

vigesimum quintum annum aetatis attigerit») e poi anche nel *Liber Sextus* (VI 1.6.14: «nullus regimen ecclesiae parochialis suscipiat, nisi XXV annum aetatis attigerit»).

⁸ S. de Gennaro, *Parrocchia e beneficio nel medioevo*, cit., pp. 98-106, G. Mollat, *Bénéficiers*, cit., coll. 736-737, G. Le Bras, *Institutions ecclésiastiques*, cit., p. 290, J. Gaudemet, *Le gouvernement de l'Eglise*, cit., p. 246. Sul generale divieto di ordinazione per i *clerici peregrini*, sul conseguente regime sanzionatorio e sulle possibilità di dispensa si veda lo studio di O. Condorelli, *Clerici peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV*, Roma 1994. Per una definizione dei poteri del vescovo in materia di ordinazione e di esercizio della giurisdizione, per l'età altomedievale, si consulti ID., *Ordinare – Iudicare. Ricerche sulle potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma 1997.

⁹ VI 1.6.14: «Is etiam qui, ad huiusmodi regimen assumetur [...] infra annum, a sibi commissi regiminis tempore numerandum, se faciat ad sacerdotium promoveri [...] Quodsi infra idem tempus promotus non fuerit, ecclesia sibi commissa, nulla etiam praemissa monitione, sit praesentis constitutionis auctoritate privatus».

¹⁰ Su questo tema si confrontino A. Bernard, *Batard*, in *DDC*, II, Paris 1937, coll. 252-261 e G. Oesterlé, *Irrégularités*, in *DDC*, VI, Paris 1957, coll. 42-66.

¹¹ B. Basdevant-Gaudemet, *L'évêque, le prêtre*, cit., p. 8.

nei confronti del potere secolare¹².

Detto ciò, a dispetto degli sforzi dei riformatori dell'XI secolo, su cui l'Autrice si sofferma ampiamente all'interno del terzo pregnante capitolo, la proprietà laica delle chiese, specialmente di quelle parrocchiali, si mantenne in vita ancora a lungo, benché a partire dall'età gregoriana il potere ecclesiastico avesse sostituito al concetto di *dominium* quello più discreto e meno ingombrante di *ius patronatus*¹³. Mentre, però, nell'XI secolo il cuore del diritto di patronato era ancora rappresentato dal diritto di proprietà, dal Millecento i canonisti si adoperarono per sottrarre all'istituto la natura di diritto reale e 'degradarlo' a diritto personale: uno *ius spirituali annexum* concesso dalla gerarchia e fornito di vantaggi in campo temporale, legato non più al *dominium* ma alla fondazione di una chiesa.

Già Graziano aveva tentato un ridimensionamento del diritto dei laici sui beni parrocchiali: la settima *quaestio* della prima parte del *Decretum* si apriva infatti con l'esplicito *dictum* «quod autem ecclesias de manu laicorum nec abbati, nec alicui liceat accipere, omnium canonum testatur auctoritas. Generaliter enim tam ecclesiae quam res ecclesiarum in episcoporum potestate consistunt. Laici autem nec sua, nec episcoporum auctoritate decimas vel ecclesias possidere possunt»¹⁴. Venivano di seguito chiariti i diritti dei fondatori, circoscritti agli alimenti, ma solo in caso di estrema indigenza¹⁵, alla presentazione del rettore¹⁶ e al controllo sulla sua amministrazione dei beni della chiesa¹⁷, sottratti in ogni caso al suo potere di disposizione¹⁸.

¹² *Ibidem*, pp. 154 ss.

¹³ In materia di diritto di patronato mi limito a rinviare alla ricca e analitica monografia di P. Landau, *Ius patronatus*, Köln 1975.

¹⁴ *Decretum*, C. 16 q. 7 I *dictum*.

¹⁵ *Decretum*, C. 16 q. 7 c. 30: «Quicumque fidelium propria devotione de facultatibus suis aliquid ecclesiae contulerint, si forte ipsi aut filii eorum redacti fuerint ad inopiam, ab eadem ecclesia suffragium vitae pro temporis usu percipiant». Si veda sul punto D. SCHIAPPOLI, *Sul diritto del patrono povero d'avere gli alimenti sulle rendite della Chiesa o del beneficio di patronato*, in *Studi giuridici in onore di C. Fadda*, I, Napoli 1906, pp. 261-280.

¹⁶ *Decretum*, C. 16 q. 7 c. 32: «Decernimus, ut quamdiu fundatores ecclesiarum in hac vita superstites fuerint, pro eisdem locis curam habeant sollicitam, atque rectores idoneos in eisdem basilicis idem ipsi offerant episcopo ordinandos».

¹⁷ *Decretum*, C. 16 q. 7 c. 31: «Filiis, vel nepotibus, ac honestioribus propinquis eius, qui construxit vel ditavit ecclesiam, licitum sit hanc habere sollertiam, ut si sacerdotem aliquid ex collatis rebus defraudare previderint, aut honesta conventionem compescant, aut episcopo vel iudici corrigenda denuncient».

¹⁸ *Decretum*, C. 16 q. 7 *dictum* post c. 30: «...Hic autem distinguendum est, quid iuris fundatores ecclesiarum in eis habeant, vel quid non? Habent ius providendi, et consulendi, et sacerdotem inveniendi; sed non habent ius vendendi, vel donandi, vel utendi tamquam propriis».

Ciò nonostante, nella *Concordia discordantium canonum* l'espressione *ius patronatus* designava ancora il diritto di presentazione del sacerdote inteso come attributo del diritto di proprietà del patrono sulla chiesa. Sarà invece Alessandro III in occasione del III Concilio del Laterano a portare a compimento la trasformazione dell'istituto da diritto reale a diritto personale, configurando lo *ius patronatus* come una pura concessione della Chiesa¹⁹.

La prima compiuta esposizione dottrinale di questa nuova veste del diritto veniva offerta dalla *Summa* di Rufino, degli anni 1157-1159, dove si indicavano le ragioni giustificative del patronato, il suo contenuto e le regole della sua trasmissione. L'insorgenza del diritto era in sostanza ricollegato ai tre requisiti della proprietà del suolo, della costruzione della chiesa e della sua dotazione: non più, dunque, uno *ius in re*, ma una grazia accordata in segno di riconoscenza per i servizi resi alla Chiesa in vista della diffusione del culto cristiano: uno *ius spirituali annexum*, appunto²⁰.

Se quindi la proprietà aveva avuto per conseguenza il diritto di investitura laica, a quest'ultimo Alessandro III sostituì il diritto di presentazione, inteso come scelta di un candidato ma con consegna del titolo subordinata all'accettazione episcopale²¹, sempre che si trattasse di persona capace dal punto di vista canonico²².

La monografia in oggetto dedica un'articolata disamina ai doveri spettanti al

¹⁹ I testi sono contenuti nel *Liber Extra* al titolo *De iure patronatus*: X 3.38.3.4 (III Concilio ecumenico del Laterano), e da 5 a 22. Qualche altra decretale fu aggiunta dai papi Lucio III, Clemente III, Innocenzo III e Gregorio IX Sull'evoluzione dello *ius praesentandi* dal *Decretum* alle decretali due-trecentesche rinvio allo studio di J. Minambres, *La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici ecclesiastici*, Milano 2000, pp. 17-38.

²⁰ In proposito J. Gaudemet, *Le gouvernement de l'Eglise*, cit., pp. 295-298.

²¹ Il pontefice rispondeva ad un'interrogazione dell'arcivescovo di York con queste parole: «Quod autem consulis, si clericus idoneus ad vacantem ecclesiam praesentatus non fuerit ab episcopo dioecetano admissus, et postmodum alius idoneus praesentatus, et institutus ab episcopo possessionem tenuerit corporalem, an, primo clericus ecclesiam petente, debeat posterior removeri, vel posterior priori praeferrari, dubium non est, quin in casu isto melior sit conditio possidentis, quoniam, antequam praesentatio per dioecetanum episcopum approbetur, ratum non est quod a patrono fuerat inchoatum» (X 3.38.5).

²² Altra prerogativa del patrono era la *provisio*, cioè il diritto-dovere di controllare l'amministrazione della chiesa, con particolare riguardo alla conservazione del patrimonio, di denunciare all'ordinario le grosse colpe del sacerdote, come la simonia, l'adulterio etc., e di ottenere il rendiconto della gestione dei beni. Il patrono era inoltre titolare di alcuni diritti onorifici, spesso variabili a seconda degli usi locali, come quello di porre nella chiesa lo stemma familiare o gentilizio, di occupare all'interno un posto distinto e separato dal pubblico, e di venire consultato in caso di sostituzione delle immagini sacre ad ornamento della parrocchia. Su questi aspetti De Gennaro, *Parrocchia e beneficio nel medioevo*, cit., p. 273; J. Gaudemet, *Le gouvernement de l'Eglise*, cit., pp. 296-298.

rettore di una chiesa parrocchiale, concepiti per analogia con le relazioni domestiche e finalizzati ad una regolare conservazione del beneficio, a cominciare dall'obbligo della residenza, connaturato al ruolo di guida spirituale e di «réfuge et référence suprême» del curato all'interno della comunità dei fedeli²³.

Il principio del carattere residenziale dei benefici con cura d'anime, enunciato a più riprese nel corso delle assemblee conciliari, era confluito fin dal XII secolo in svariate norme canonistiche, per poi essere cristallizzato dal III Concilio del Laterano che impose al curato di dimorare nel luogo dove era collocata la dotazione e di ricoprire personalmente la carica²⁴.

Ad alleviare il rigore delle prescrizioni canonistiche, era tuttavia contemplata la possibilità che circostanze particolari legittimassero l'assenza. In particolare il II Concilio di Lione del 1274, dopo aver ricordato che il rettore doveva personalmente risiedere nella sua parrocchia, autorizzava non di meno l'ordinario ad accordargli un permesso di allontanamento temporaneo, in presenza di un valido motivo riconducibile a malattia o incapacità fisica, disbrigo di affari, processi coinvolgenti la chiesa o studi universitari²⁵.

La vera e propria dispensa poteva invece essere concessa sia per cause naturali che per ragioni di necessità o di evidente utilità per la Chiesa: se la malattia, l'incompatibilità col clima del luogo o l'età avanzata erano legittime cause di esonero dall'obbligo della residenza, gli ecclesiastici in servizio presso

²³ B. Basdevant-Gaudemet, *L'évêque, le prêtre*, cit., pp. 7 ss e 91 ss.

²⁴ X 3.4.3: «Quia nonnulli, modum avaritiae non ponentes, dignitates diversas ecclesiasticas et plures ecclesias parochiales contra sacrorum canonum instituta nituntur accipere, ut, quum unum officium vix implere sufficiant, stipendia sibi vindicent plurimorum, ne id de cetero fiat, districtius inhibemus. Quum igitur ecclesia vel ecclesiasticum ministerium committi debuerit, talis ad hoc persona quaeratur, quae residere in loco et curam eius per se ipsam valeat exercere. Quod si aliter actum fuerit, et qui receperit quod contra sacros canones accepit ammittat, et qui dederit largiendi potestate privetur» (Alessandro III). Successivamente lo stesso pontefice, in una decretale indirizzata all'arcivescovo di York, dichiarò decaduti i parroci che non osservavano la residenza, salvi i casi di dispensa (X 3.4.4).

²⁵ Gregorio X con la *Licet canon* (VI 1.6.14) stabilì che «Is etiam, qui ad huiusmodi regimen assumetur, ut gregis sibi creditis diligentius curam gerere possit, in parochiali ecclesia, cuius rector extiterit, residere personaliter teneatur»; si aggiungeva però che «possit ordinarius gratiam dispensationis ad tempus facere, prout causa rationabilis id exposcit»). Già il Concilio del Laterano del 1215, nel ricordare ai beneficiari l'obbligo di adempiere personalmente le attività parrocchiali, faceva eccezione in favore dei canonici capitolari, con la conseguenza che da quel momento molteplici privilegi pontifici iniziarono a concedere a capitoli cattedrali e a chiese collegiate la dispensa dalla residenza nei benefici affidati ai loro membri: J. Gaudemet, *Le gouvernement de l'Eglise*, cit., p. 261. Energici tentativi di reprimere gli abusi provocati dalla prassi delle dispense furono invece posti in essere da Innocenzo III (X 3.4.11) e, più tardi, da Bonifacio VIII (VI 1.3.15).

la curia o adibiti dal papa ad incarichi e mansioni anche fuori di essa erano altrettanto dispensati di pieno diritto, poiché l'interesse della Chiesa universale superava quello della singola parrocchia dove erano stati chiamati a servire²⁶.

Un limite funzionalmente connesso all'obbligo della residenza era, come noto, il divieto di possedere più cariche con cura d'anime.

Consentire il cumulo degli uffici avrebbe infatti significato per i pontefici rinunciare al rispetto del dovere di dimora, ragione per cui disposizioni volte a proibire, sotto pena di privazione, il possesso contestuale di più dignità si susseguirono in gran numero dal XII al XIV secolo²⁷.

I più fermi oppositori della *bad practice* della pluralità dei benefici furono Alessandro III²⁸, Innocenzo III²⁹, Gregorio IX³⁰ e Clemente V³¹, fino all'intervento decisivo di Giovanni XXII che il 19 novembre 1317 proibì drasticamente, con la celebre decretale *Execrabilis*, la titolarità simultanea non solo di due uffici con cura d'anime, ma anche di qualunque dignità curata e di più benefici *sine cura*³². Si poneva così fine alle dispense e alle deroghe abbondantemente elargite nel passato e si frenavano gli abusi che a lungo

²⁶ Il principio era stato decretato da papa Onorio III con la decretale *Ex parte* (X 3.4.13): «Ex parte tua fuit propositum coram nobis, quod tempore, quo recepisti praeposituram de Valeriis, praestitisti de facienda residentia iuramentum, quae ligia nuncupatur, in ecclesia S. Martini Turonensis, in qua praeposituram eandem obtines, praestito insuper iuramento promittens, quod homines et iura ipsius praepositurae manuteneas et defendas. Quum autem proseguendo praepositurae iura residere interdum in ecclesia memorata non possis, de iuramento super ipsa residentia praestito metuens, provideri tibi super hoc a nobis humiliter postulasti. Nos vero postulationi tuae taliter respondemus, quod, si te non absentando in fraudem praepositurae tuae iura fideliter prosequeris, quum ex hoc censeri debeas residens, periurium non incurris».

²⁷ Il tema è affrontato già nel *Decretum* (C. 21 q. 1 e 2); sull'argomento intervennero poi il III (X 3.4.3) ed il IV (X 3.5.28) Concilio lateranense, nonché il II Concilio di Lione (VI 1.16.3). Bonifacio VIII estese queste norme anche ai religiosi (VI 3.4.32).

²⁸ X 3.5.3, X 3.5.6, X 3.5.7, X 3.5.14, X 3.5.15, X 3.4.3, X 3.4.5.

²⁹ X 3.5.18, X 3.5.28.

³⁰ X 1.6.14.

³¹ Clem. 3.2.3 e Clem.3.2.6.

³² *Extrav. Ioannis XXII*. 3.un., che esordisce in questi termini «Execrabilis quorundam tam religiosorum quam saecularium ambitio, quae semper plus ambiens, eo magis insatiabilis creditur quo sibi amplius indulgetur et improbitas importuna petentium a nobis et praecessoribus nostris Romanis Pontificibus non tam obtinuisse quam extorsisse plerumque noscuntur, ut unus interdum etiam ad unum beneficium ecclesiasticum minus idoneus in diversis ecclesiis nedum vicinis sed abinvicem longe distantibus, immo nonnunquam in diversorum regnorum partibus situatis, plures quam duas vel tres aut plures etiam dignitates [...] aut diversa ecclesiastica beneficia curam animarum habentia possit dispensative, cum alias non liceret de iure communi, recipere et simul licite retinere».

avevano turbato il corretto andamento dell'amministrazione ecclesiastica locale.

A partire dal Duecento, se la collazione ad opera dell'ordinario continuava a costituire a stretto rigore la via normale di accesso alle chiese parrocchiali, il conseguimento delle cariche si avviò a divenire - come pone in risalto l'ultimo suggestivo capitolo del volume in oggetto -, pressoché esclusivo appannaggio della Santa Sede, specie attraverso la concessione di grazie aspettative.

Il diritto di collazione pontificia veniva fatto discendere dal principio del primato papale - da cui il diritto di proprietà del pontefice su tutti beni della Chiesa universale -, messo vigorosamente in rilievo da Innocenzo III (1198-1216) e ripetutamente ripreso e solennemente affermato da Clemente VI in pieno Trecento (1342-1352)³³.

Al pari delle nuove monarchie nazionali in via di emersione e di consolidamento sulle rovine del sistema feudale, la Santa Sede si era adoperata, tra XI e XIV secolo, per rinforzare la sua autorità e centralizzare il governo della Chiesa, specialmente nell'aspetto più pregnante e appariscente dell'ingerenza pontificia nelle collazioni beneficali, con conseguente confisca delle prerogative di cui avevano goduto fino ad allora gli ordinari e i patroni.

Da un punto di vista teologico, la legittimità del diritto di collazione pontificia, costantemente difesa dai papi tra Due e Trecento, discendeva dal potere supremo che vantavano i capi della Chiesa romana in virtù della successione a Pietro e del vicariato per eredità diretta, che giustificavano una giurisdizione universale e una missione pastorale in posizione di preminenza su tutta la gerarchia ecclesiastica, di cui garantire continuità, coordinamento e stabilità³⁴.

Se nel corso dei secoli il papato non aveva esercitato con la stessa intensità e perseveranza il suo diritto di collazione, per gli impedimenti frapposti da circostanze di ordine politico o religioso, ciò non intaccava la titolarità originaria del suo pieno potere di intervento che, arrivato il momento favorevole, soprattutto a partire dal pontificato di Innocenzo III, la Santa Sede rivendicò con fermezza e sviluppò con lucida metodicità.

Ad ogni buon conto, va anche rimarcato che l'intensificarsi, tra Due e Trecento, degli interventi pontifici nelle assegnazioni delle chiese parrocchiali discese pure dai frequenti abusi e dalla negligenza dei collatori ordinari e dei

³³ Su questo aspetto principalmente G. Mollat, *La collation des bénéfices ecclésiastiques à l'époque des papes d'Avignon (1305-1378)*. Introduzione alle *Lettres communes de Jean XXII*, cit., pp. 1-2 e 79-94, e M. Begou-Davia, *L'interventionisme bénéfical*, cit., specialmente pp. 233-266. Mi permetto poi di richiamare A. Santangelo Cordani, *La politica patrimoniale della Chiesa nella dottrina canonistica tra Due e Trecento: la Lectura super Sexto Decretalium di Guido da Baisio*, in *ZSS KA*, 91 (2005), pp. 180-217.

³⁴ G. Le Bras, *Institutions ecclésiastiques*, cit., pp. 307-308.

patroni nel provvedere di titolari le parrocchie vacanti: l'inosservanza dei canoni conciliari relativi alle ordinazioni e alle qualità richieste negli aspiranti curati, l'indolenza spesso manifestata di fronte alla perdurante vacanza di cariche religiose, la frequenza delle domande presentate alla curia papale da chierici bisognosi o anche certe pressioni provenienti dai centri del potere secolare contribuirono non poco a condurre progressivamente la Santa Sede a sostituirsi ai vescovi, ai capitoli e ai patroni laici.

Sta di fatto che sotto il pontificato di Urbano V, negli anni sessanta-settanta del Trecento, l'assorbimento del diritto di collazione delle parrocchie a vantaggio del papato si presentava ormai quasi completo e la vittoria finale riportata sui collatori ordinari assicurava il trionfo dell'onnipotenza pontificia, segnando il successivo destino dell'istituzione che fin dalle origini aveva rappresentato la cellula base e la struttura portante della vita religiosa (e non solo religiosa) della società cristiana.